



ALLEGATO A alla Dgr n. 2680 del 29 dicembre 2014

ACCORDO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI PROTONTERAPIA DI TRENTO

Premesso che:

- l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 dispone che “Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”;
- l'art. 19 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (provvedimento del 3 dicembre 2009, repertorio atti n. 243/CSR), dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
- l'art. 9, comma 3, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012.

Tenuto conto che il 16 settembre scorso è stato attivato il Centro di Protonterapia di Trento, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata con determinazione n. 129 del 2 settembre 2014 del Dirigente del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento.

Dato atto che dal punto di vista clinico la protonterapia costituisce un trattamento radiante di precisione effettuato con particelle pesanti (protoni) e rivolto a pazienti affetti da patologie tumorali; l'erogazione della terapia richiede una apparecchiatura di produzione delle particelle (ciclotrone) ed un sistema di trasporto del fascio e di rilascio sul paziente (gantry) complesso, costoso e tecnologicamente avanzato. Le caratteristiche fisiche dei fasci di protoni sono tali da poter rilasciare la dose con estrema precisione sul target risparmiando i tessuti sani circostanti consentendo di irradiare con estrema precisione e con dosi più elevate il tumore riducendo l'esposizione ai tessuti normali. Queste caratteristiche peculiari permettono in sostanza di incrementare il controllo di malattia e/o ridurre gli effetti collaterali (tossicità). In linea di principio è trattabile qualsiasi tumore con potenziali vantaggi dosimetrici (e probabilmente clinici). In particolare, visto l'impegno tecnologico ed economico che comporta un centro di protonterapia, il bersaglio principale è rappresentato da neoplasie complesse e di difficile irradiazione o usualmente poco rispondenti con le tecniche tradizionali, o dove il risparmio dei tessuti sani circostanti, particolarmente delicati, sia di vitale importanza.

Considerato che il perfezionamento del modello organizzativo del centro, in considerazione della sua elevata complessità, necessita di continuo trattamento dei pazienti anche al fine di perfezionare gli attuali protocolli diagnostico terapeutici definiti ad oggi per alcune patologie specifiche in particolare: tumori del distretto cerebrale, del distretto capo collo, del distretto pelvico e degli arti ed in ambito oncologico pediatrico.

Considerato che il trattamento dei tumori costituisce una priorità di intervento per il servizio sanitario nazionale; nell'ambito del "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro – Anni 2011-2013" approvato in Conferenza Stato-Regione in data 10 febbraio 2011 – parte integrante del Piano Sanitario Nazionale – infatti vengono riconosciute accanto alla radioterapia convenzionale le tecniche speciali praticate in centri di standard tecnologico più elevato.

Dato atto che ad oggi le prestazioni di protonterapia non risultano ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1524 del 4 settembre 2014 prevede che l'accesso di pazienti extraprovinciali è condizionato al nulla-osta della regione di appartenenza e che i trattamenti prevedono il seguente assetto tariffario:

- protonterapia standard (ciclo 30 sedute) - euro 803,00 a seduta
- protonterapia ipofrazionata (ciclo 5 sedute) - euro 1.293,00 a seduta
- protonterapia con anestesia (ciclo 25 sedute) - euro 1.205,00 a seduta

Considerato che la promozione di politiche collaborative tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto è opportuna oltre che per affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine anche per integrare i rispettivi servizi sanitari e quindi per qualificare la rispettiva offerta sanitaria.

Tutto ciò premesso,

La REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata da

e

l'Assessora alla Salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento

stipulano il seguente

ACCORDO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI PROTONTERAPIA DI TRENTO
--

- 1) La Provincia autonoma di Trento riserva ai pazienti residenti nella Regione Veneto ritenuti eleggibili ai trattamenti di protonterapia l'erogazione degli stessi alle tariffe previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1524/2014 con un abbattimento del 20% per tutta la validità del presente Accordo. Si precisa che le tariffe così come determinate dal presente punto risultano comprensive di tutte le attività/prestazioni specialistiche propedeutiche e correlate ai trattamenti.
- 2) L'accesso ai trattamenti di protonterapia dei pazienti residenti nella Regione Veneto è preventivamente autorizzato dall'Istituto Oncologico Veneto di Padova (IOV) sulla base delle indicazioni cliniche di inclusione riportate in calce al presente atto; tale autorizzazione darà titolo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari a regolarne l'addebito attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda Ulss di residenza del paziente. Nulla è dovuto in caso di prestazioni erogate a pazienti veneti senza la preventiva autorizzazione dello IOV.
- 3) Le prestazioni sono di regola erogate in regime ambulatoriale.
- 4) Nell'eventualità, eccezionale e naturalmente legata a necessità di tipo clinico, in cui il paziente, in corso di trattamento protonterapico, dovesse essere ricoverato, oltre all'importo di cui al precedente punto 2, la

Provincia di Trento addebiterà il DRG 409 o la tariffa DRG corrispondente alla patologia prevalente in caso di ricovero in reparto non radioterapico/oncologico, secondo le modalità ordinarie della mobilità sanitaria interregionale dando comunicazione allo IOV.

- 5) Eventuali ulteriori specifiche operative necessarie all'applicazione del presente accordo potranno essere oggetto di intesa tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e l'Istituto Oncologico Veneto di Padova.
- 6) Il presente accordo ha validità biennale a decorrere dal 1 gennaio 2015. Si risolve prima della scadenza nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'accordo medesimo vengano inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza.
- 7) Le Parti si riservano la possibilità di recedere dal presente accordo con un preavviso minimo di 6 mesi. La comunicazione della volontà di recedere deve avvenire con nota inviata via PEC.
- 8) Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente atto in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
- 9) Eventuali modifiche ed integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previo accordo tra le parti.
- 10) Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.
- 11) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
- 12) Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per la Regione del Veneto

_____ lì _____

L' Assessora alla Salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento

_____ lì _____

INDICAZIONI PER TRATTAMENTO CON ADROTERAPIA

Indicazioni con evidenza clinica

Cordoma

Condrosarcoma della base cranica e colonna

Melanoma uveale

Indicazioni potenziali

Meningiomi atipici emeningiomi maligni non operati con radicalità e/o recidivati a livello della base del cranio, in stretta adiacenza a strutture come le vie ottiche e il tronco encefalico.

Recidive di Carcinomi adenoideo-cistici delle ghiandole salivari e del distretto capo-collo in sedi non operabili; Recidive di adenomi pleomorfi delle ghiandole salivari.

Nel caso dei sarcomi della testa e del collo l'impiego dell'adroterapia appare giustificato per quelle situazioni anatomiche in cui tecniche basate sull'uso dei fotoni non siano in grado di ottenere distribuzioni di dose adeguate.

Pazienti oncologici pediatrici

Tutti i pazienti oncologici pediatrici rientrano in protocolli SIOP (Società Italiana Oncologia Pediatrica); per tutti i pazienti pediatrici è previsto un controllo di qualità pre- trattamento con approvazione del piano di cura da parte di un panel nominato dalla stessa SIOP e pertanto le indicazioni ad eventuale impiego di adroterapia verrà valutato caso per caso in base alla documentazione in possesso.

Per tutte le altre indicazioni oggetto di studio (sarcomi tessuti molli, recidive di gliomi, ritrattamenti per altri tumori), ogni singolo caso verrà valutato in base alla sede della neoplasia, alla dose già ricevuta e alla possibilità di corretta distribuzione di dose con fotoni del Linac e al tempo intercorso dalla precedente irradiazione.